



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

così composto:

dott. Riccardo Rosetti - presidente relatore,
dott. Mario Montanaro - giudice,
dott. Gianluca Gelso - giudice,

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. 2/2021
(C.M.D. COMPAGNIA MEDITERRANEA DEMOLIZIONI S.R.L. a socio unico),
ha emesso il seguente

DECRETO

Esaminata la richiesta di concordato presentata dalla società C.M.D. s.r.l. nell'ambito del procedimento prefallimentare avviato dalla Procura della Repubblica - sede, iscritto al n. 70/2021; esaminati il piano e la proposta depositati in data 7.1.2022, esaminate la relazione integrativa e la relazione ex art. 160, comma 2, l.f. con la documentazione allegata, depositate in data 11.2.2022;

considerato che all'udienza del 18.3.2022 il Collegio ha ascoltato il legale rappresentante della C.M.D. COMPAGNIA MEDITERRANEA DEMOLIZIONI S.R.L. a socio unico debitamente assistito dal difensore Avv. La Gioia;

osservato che, come già rilevato nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 162, comma 2, l.f.:

- la proposta di concordato si fonda su una istanza di transazione fiscale che è stata respinta dalla Agenzia delle Entrate lamentandosi, tra l'altro, l'alterazione dell'ordine delle cause di prelazione;
- la proposta di concordato si fonda sulla prosecuzione dell'attività di impresa e sullo sviluppo di un piano che consenta di soddisfare i creditori nella misura proposta

esercitando attività nuove e diverse rispetto a quelle oggi esercitate nel campo dello smaltimento dei rifiuti e che, tuttavia, tali attività presuppongono che sia ottenuta l'autorizzazione integrata ambientale da parte della Regione mentre allo stato e, nonostante un iter molto lungo, la predetta autorizzazione non è stata ottenuta;

- la proposta e l'attestazione originaria si fondano su presupposti diversi (quanto alla indicazione, alla individuazione e al trattamento dei creditori privilegiati) rispetto a quelli posti a fondamento della integrazione alla proposta e della relazione giurata depositata ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.f. solo dopo richiesta del Collegio; considerato che con la relazione integrativa è stata rivista la qualificazione in termini di privilegio di uno dei creditori (la Bonfiglioli s.r.l.) e che all'udienza del 18.3.2022 il proponente ha fornito una ulteriore e diversa quantificazione del credito del medesimo creditore, credito che dalla originaria quantificazione in euro 1.000.000,00 sarebbe sceso ad euro 50.000,00 e che tanto avverrebbe previa risoluzione del contratto e ritiro del mulino Mod. M 16 numero di matricola 174 da parte della Bonfiglioli s.r.l., così da privare la società di una delle principali macchine di trattamento dei rifiuti e da pregiudicare, anche per questa via, la continuità aziendale;

considerato che la stessa parte proponente ha negato la sussistenza degli originari presupposti della proposta di concordato dal momento che:

- la transazione fiscale proposta è stata respinta e che all'udienza del 18.3.2022 ha riferito di aver presentato una nuova proposta di transazione sulla quale non risulta raggiunto alcun accordo con l'Agenzia delle Entrate, persistendo il conflitto anche giudiziario tra le parti;

- che l'autorizzazione integrata ambientale, considerata essenziale nel piano posto a base del concordato, non è stata ottenuta;

- che la parte proponente indica all'attualità crediti e privilegi in modo del tutto diverso da quanto descritto nella proposta sottoposta al Tribunale;

considerato che la società proponente ha chiesto di concedersi nuovo termine per definire, in sostanza, una nuova proposta di concordato, su basi del tutto diverse rispetto alla precedente e caratterizzate dalla medesima incertezza;

considerato che non vi è luogo alla concessione di ulteriori termini essendo di carattere perentorio quelli già assegnati ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f. e peraltro già prorogati su istanza della società proponente e in attuazione della sola possibilità di proroga concessa dalla legge;

considerato che il Tribunale è, ad oggi, chiamato a valutare la proposta originaria di concordato e che la stessa è palesemente priva dei requisiti di cui agli artt. 160 e 161 l.f., difettandone i presupposti di fattibilità giuridica ed economica come in sostanza riconosciuto dalla stessa società proponente;

considerato, altresì, che la previsione del pagamento in favore dei creditori chirografari superiore a quello proposto per i crediti prelatizi - come prevista dalla proposta venendo meno il concordato fiscale - viola il divieto di alterare l'ordine delle cause di prelazione (art. 160, comma 2, l.f.), dovendo in ogni caso essere assicurata al creditore di grado poziore una percentuale maggiore (Cass. 10884/2020 che, per l'ipotesi di privilegio generale sui mobili, afferma come non sia possibile destinare le risorse derivanti dal patrimonio del debitore ai creditori chirografari se non dopo aver soddisfatto integralmente tutti i privilegiati generali: *"In costanza di concordato preventivo, il pagamento dei creditori chirografari è subordinato all'integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio generale, per i quali, a norma dell'art. 160, comma 2, l. fall., è ammissibile un soddisfacimento parziale solamente ove il patrimonio mobiliare del debitore sia incapiente. In tal caso il soddisfacimento dei creditori chirografari potrà dipendere esclusivamente dalla presenza di beni immobili privi di titoli di prelazione, nonché da liquidità estranee al patrimonio del debitore stesso"*);

visto l'art. 162 l.f.;

dichiara

inammissibile la proposta di concordato presentata dalla C.M.D.
COMPAGNIA MEDITERRANEA DEMOLIZIONI S.R.L. a socio unico;

manda

alla cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente
ed al pubblico ministero.

Civitavecchia, 23.3.2022

Il Presidente

Riccardo Rosetti